



## **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*(Emanato con D.R. n. 2631/2022 del 01.12.2022 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 01.12.2022)*

### **ARTICOLO 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in coerenza con i principi della Legge n. 240/10 e dello Statuto di Ateneo.

### **ARTICOLO 2 - Calendario delle adunanze**

1. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, di norma, si riuniscono in seduta ordinaria una volta al mese. Il calendario delle sedute ordinarie è stabilito all'inizio di ogni anno.
2. Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono essere convocati in via straordinaria ogni qualvolta le circostanze lo richiedano o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei/delle suoi/sue componenti.

### **ARTICOLO 3 - Convocazione e ordine del giorno**

1. La convocazione delle adunanze del Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione è disposta dal/dalla Presidente, nella persona del/della Rettore/Rettrice o, in caso di sua assenza o impedimento, dal/dalla Pro-Rettore/Rettrice Vicario/a, mediante lettera inviata tramite posta elettronica, a tutte/i le/i componenti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione di norma sette giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seduta.
2. L'ordine del giorno è stabilito dal/dalla Rettore/Rettrice e di norma è allegato alla convocazione, fatte salve successive integrazioni disposte dal/dalla medesimo/a per argomenti da trattare con urgenza.
3. L'ordine del giorno di ogni seduta ordinaria del Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione è comunicato agli uffici con congruo anticipo.
4. Ove richiesto da circostanze di particolare urgenza, la convocazione straordinaria del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione può essere disposta dal/dalla Rettore/Rettrice e inviata, tramite posta elettronica, a tutte/i le/i componenti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione e agli uffici, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
5. La documentazione relativa all'ordine del giorno, ivi comprese le proposte di delibera accompagnate dalle relative relazioni tecniche esplicative, viene messa a disposizione dei/delle componenti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, a cura dell'Ufficio Organi collegiali, per il tramite di strumenti telematici almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza, fatti salvi i casi di motivata urgenza. Nel caso in cui un argomento non necessiti di particolare istruttoria, il/la Presidente può, previa approvazione del Senato

Accademico o del Consiglio di Amministrazione, proporre la discussione. Il contenuto della relativa delibera viene predisposto in corso di seduta.

6. In apertura di seduta e purché siano presenti tutti i/le componenti, il/la Presidente o un/una componente il Senato Accademico o il Consiglio di Amministrazione possono presentare proposte di modifica/integrazione degli argomenti all'ordine del giorno che, in ogni caso, devono essere preventivamente approvate dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione.

7. Con le stesse modalità di cui al comma 6, il/la Presidente o un/una componente il Senato Accademico o il Consiglio di Amministrazione presente possono proporre di modificare l'ordine di discussione degli argomenti che, in ogni caso, deve essere preventivamente approvato dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il/la Presidente può aggiornare la seduta comunicando subito il giorno e l'ora della successiva riunione.

#### **ARTICOLO 4 - Validità delle adunanze**

1. Per la validità dell'adunanza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione è necessario: a. che tutti i/le componenti siano stati regolarmente convocati; b. che vi partecipi almeno la maggioranza assoluta dei/delle componenti (quorum strutturale).

2. Qualora nel corso della seduta un/una componente abbandoni definitivamente la riunione, ovvero si allontani temporaneamente, il/la medesimo/a è tenuto/a a comunicarlo al Segretaria/Segretario verbalizzante.

3. Alle adunanze del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, oltre ai/alle componenti l'organo, partecipano, senza diritto di voto, il/la Pro-Rettore/Rettrice Vicario e il/la Direttore/Direttrice Generale con funzioni di Segretaria/Segretario verbalizzante. Su invito del/della Presidente possono partecipare come uditori/uditrici alla riunione del Senato Accademico, i/le Direttori/Direttrici di Dipartimento non facenti in alcun modo parte della composizione del Senato Accademico.

4. Su invito del/della Presidente, al fine di fornire opportuni chiarimenti su determinate materie e argomenti all'ordine del giorno, possono intervenire alle adunanze Delegate/i del/della Rettore/Rettrice, esperte/i e tecnici, nonché personale con funzioni di assistenza tecnico-amministrativa.

5. Per quanto riguarda il Consiglio di Amministrazione alle sedute può assistere il Collegio dei revisori dei Conti.

6. La partecipazione alle adunanze è, di norma, in presenza. In casi straordinari, è possibile la partecipazione alle adunanze con modalità in tele o videoconferenza, previa approvazione del/la Presidente su specifica e motivata richiesta.

7. Chiunque senza giustificato motivo non partecipa per tre volte consecutive alle adunanze del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, decade dal mandato. Le giustificazioni per le assenze sono comunicate, di norma, tramite posta elettronica, con un messaggio indirizzato all' Ufficio Organi collegiali.

#### **ARTICOLO 5 - Discussione**

1. La discussione su ogni punto all'ordine del giorno e su ogni proposta di delibera è aperta dal/dalla Presidente, che dirige i lavori, espone i singoli argomenti previsti, ovvero delega a farlo altro relatore/relatrice ovvero rinvia direttamente alla relazione tecnica accompagnatoria del/della responsabile del procedimento.

2. I/le componenti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione che desiderino intervenire chiedono la parola; il/la Presidente, nel guidare il dibattito, rispetta l'ordine delle richieste. Ogni intervento deve attenersi agli argomenti in discussione e deve essere mantenuto entro un tempo massimo non eccessivo.

3. Di norma, nessuno, salvo il/la Presidente, può intervenire più di una volta sul medesimo argomento, tranne che per l'eventuale dichiarazione di voto finale.

4. Le eventuali singole dichiarazioni di voto possono essere fatte solo dopo che il/la Presidente abbia dichiarato conclusa la discussione e prima di procedere alla votazione.
5. Ogni componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione può chiedere la parola per illustrare le ragioni del suo voto, adducendo anche argomentazioni nuove.
6. Su ogni argomento, esauriti gli interventi e le eventuali dichiarazioni di voto, il/la Presidente dichiara conclusa la discussione.
7. Ogni componente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di riservatezza su fatti e documenti di cui venga a conoscenza in ragione del suo ufficio. Qualora il Senato Accademico o il Consiglio di Amministrazione deliberi ai sensi dell'art. 7, comma 6, per la tutela dell'immagine e degli interessi dell'Ateneo, i/le componenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente il dovere di segretezza fino alla pubblicazione degli atti e/o fino all'eventuale divulgazione delle notizie in questione da parte dell'Amministrazione universitaria. La violazione di tale dovere può integrare gli estremi del reato di cui all'art. 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio).

## **ARTICOLO 6 - Votazione**

1. Dopo le eventuali dichiarazioni di voto, il/la Presidente, dichiarata conclusa la discussione, pone ai voti la proposta come emersa dal dibattito.
2. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza semplice, vale a dire con il voto favorevole della metà più uno dei presenti (quorum funzionale), salvo i casi per i quali la legge, lo Statuto o i Regolamenti di Ateneo prescrivano una diversa maggioranza. Le eventuali astensioni, pur conservando una loro specifica espressione di volontà, vanno comunque computate come voti contrari all'approvazione della delibera.
3. L'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano o per appello nominale o con altre modalità idonee a garantire la certezza del voto.
4. Nel caso in cui uno degli argomenti all'ordine del giorno sia comprensivo di più punti riferiti al medesimo argomento, il Senato o il Consiglio di Amministrazione può decidere, su proposta del/della Rettore/Rettrice, che essi diano luogo ad una votazione unificata. Rimane la possibilità per i/le componenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione di esprimere in maniera distinta il proprio voto sui singoli punti.
5. Lo scrutinio segreto può essere richiesto soltanto per le votazioni riguardanti persone fisiche. In relazione al possibile carattere composito dell'oggetto della delibera, può essere richiesta la votazione a scrutinio segreto di singole parti della delibera. In caso di dubbio sull'oggetto della deliberazione per la quale sia stato richiesto lo scrutinio segreto, la decisione spetta al/alla Presidente. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo in un'urna le schede appositamente predisposte.
6. Ai/alle componenti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione collegati in tele o video conferenza è consentita soltanto la votazione a scrutinio palese, stante l'impossibilità, nel caso di scrutinio segreto, di garantire la segretezza del voto.
7. Verificati i voti, il/la Presidente proclama l'esito della votazione.
8. Il/la Presidente, in caso di riscontrate irregolarità nella votazione, valutate le circostanze, annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
9. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del/della Presidente.
10. Nelle votazioni segrete, la parità dei voti comporta il rigetto della proposta.
11. Al fine di non alterare l'imparzialità della deliberazione, è precluso a qualsiasi componente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione di partecipare e prendere parte alla discussione e al voto su questioni che la/o riguardino direttamente o che riguardino suoi parenti e affini entro il quarto grado e comunque in tutti i casi di incompatibilità di cui all'articolo 51 del c.p.c. e all'articolo 57 dello Statuto. Resta ferma la responsabilità del/della singolo/a componente in ordine alla mancata segnalazione di situazioni di incompatibilità che lo/la riguardano.

## **ARTICOLO 7 - Deliberazione**

1. Le deliberazioni, di norma, sono immediatamente esecutive. A tal fine il testo della delibera deve intendersi letto e approvato seduta stante dal Senato Accademico o dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso in cui il Senato Accademico o il Consiglio di Amministrazione ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi, approfondimenti, pareri o altro, la decisione o la sua esecutività sono rinviate, dandone conto nella verbalizzazione.
2. Le delibere immediatamente esecutive non sono modificabili se non per il tramite di apposite successive delibere da parte del Senato Accademico medesimo o del Consiglio di Amministrazione medesimo.
3. Ogni delibera è repertoriata ed è individuabile in via esclusiva con l'indicazione della data della adunanza in cui è stata assunta e del numero progressivo attribuito a ciascuna delibera nel corrispondente repertorio dell'Ateneo.
4. Al fine di una pronta disponibilità dell'atto di delibera per una più celere esecuzione, nel verbale di seduta, ogni singola delibera, preceduta dalla tabella riepilogativa delle votazioni, rimane distinta dalla parte relativa alla discussione.
5. All'atto di delibera sono allegati esclusivamente i documenti oggetto di approvazione e che ne costituiscono parte integrante; la conservazione degli atti istruttori rimane a carico degli uffici coinvolti nel procedimento.
6. Il Senato Accademico o il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi di lealtà e correttezza, quando per decisione unanime lo ritenga opportuno, può deliberare l'obbligo di riservatezza sulla discussione di singoli punti all'ordine del giorno.

## **ARTICOLO 8 - Verbalizzazione**

1. Le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione vengono verbalizzate sotto la responsabilità del/della Direttore/Direttrice Generale. Egli/Ella è assistito/a in tale compito dal/dalla Responsabile dell'Ufficio Organi collegiali e/o da suoi/sue collaboratori/collaboratrici. In caso di assenza o di impedimento del/della Direttore/Direttrice Generale, le stesse funzioni possono essere assolte dal/dalla Direttore/Direttrice Generale Vicario/a o da persona appositamente delegata.
2. Il verbale redatto in formato digitale, deve essere corredato di firma digitale qualificata del/della Rettore/Rettrice o del/della Pro-Rettore/Rettrice Vicario/a, nel caso in cui l'abbia sostituito nella funzione di Presidente, e della Direttore/Direttrice Generale o Direttore/Direttrice Generale Vicario/a o da persona delegata, nella funzione di Segretaria/Segretario verbalizzante.
3. Il verbale costituisce l'atto con cui, in modo sintetico, viene narrato e documentato quanto emerso in sede di riunione e contiene:
  - a. il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza e l'ordine del giorno;
  - b. il nome di chi presiede e di chi esercita le funzioni di Segretaria/Segretario verbalizzante;
  - c. i nomi dei/delle componenti presenti in seduta e a distanza, i nomi di quelle/i assenti all'inizio della seduta, indicando, per queste/i ultime/i quelle/i che hanno giustificato formalmente l'assenza e quelle/i la cui assenza non è stata giustificata;
  - d. gli eventuali orari di entrata o di uscita dei/delle singoli/e componenti, successivi all'inizio della seduta;
  - e. la descrizione degli argomenti trattati;
  - f. il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito delle votazioni;
  - g. l'eventuale testo, acquisito nei successivi cinque giorni, nel caso in cui il/la componente il Senato Accademico o il Consiglio di Amministrazione interessato/a desideri l'inserimento a verbale del proprio

intervento per esteso; il Segretario/Segretario verbalizzante è tenuto a verificare l'aderenza dell'intervento del/della componente con quello ricevuto per iscritto;

h. ogni dichiarazione di voto di cui sia stata richiesta dall'interessata/o la verbalizzazione nel corso della seduta; in tal caso, il testo scritto della dichiarazione di voto deve pervenire al Segretario/Segretario verbalizzante, a cura della/o stessa/o interessata/o, entro cinque giorni dallo svolgimento del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, trasmettendolo in formato elettronico all'Ufficio organi collegiali.

4. Per ogni singola delibera assunta, il verbale deve fare esplicita menzione dei voti favorevoli, dei voti contrari espressi dai/dalle singoli/e componenti e delle astensioni, che dovranno risultare da apposita tabella sintetica riepilogativa inserita nella parte iniziale della delibera stessa e in cui dovranno essere indicati anche gli/le assenti giustificati/e e gli/le assenti non giustificati/e.

5 Il verbale si intende sottoposto all'approvazione dei soli membri presenti a quella seduta, i quali possono proporre modifiche e integrazioni al verbale proposto qualora ritenuto non conforme allo svolgimento della discussione e/o alle decisioni assunte dall'Organo, restando impregiudicata l'efficacia delle delibere.

6. Ai soli fini dell'agevolazione della redazione dei verbali, le sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono normalmente registrate. Le registrazioni delle adunanze vengono distrutte dopo l'approvazione del verbale.

#### **ARTICOLO 9 - Pubblicità delle delibere e accesso agli atti**

1. Le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono pubbliche, fatta eccezione per quelle che trattino argomenti soggetti a riservatezza. L'Ufficio Organi collegiali ne cura l'inoltro ai soggetti interessati ai fini della loro esecuzione.

2. Il verbale delle adunanze è accessibile ai/alle componenti della Comunità Accademica mediante l'utilizzo delle proprie credenziali.

3. I/le componenti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione possono, su richiesta all'Ufficio Organi collegiali, accedere a documenti, atti e informazioni utili all'esercizio delle proprie funzioni.

4. Chiunque rientri nelle fattispecie di legge per richiedere l'accesso agli atti può presentare istanza all'Ufficio Organi collegiali.

#### **ARTICOLO 10 - Interrogazioni e Mozioni**

1. Al fine di ottenere alcune informazioni e approfondimenti su argomenti specifici, ciascun/ciascuna componente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione può presentare delle interrogazioni:

a. l'interrogazione consiste nella semplice domanda sugli estremi di veridicità di un fatto, sulla conoscenza del medesimo da parte del/della Rettore/Rettrice, su eventuali iniziative del/della Rettore/Rettrice tese a portare a conoscenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione eventuali documenti o notizie o su eventuali provvedimenti che intenda adottare o abbia già adottato su un oggetto determinato;

b. l'interrogazione in forma orale è presentata al/alla Rettore/Rettrice dall'interrogante in apertura dell'argomento; il/la Rettore/Rettrice dà risposta nella seduta stessa o, al più tardi, nella seduta immediatamente successiva;

c. l'interrogazione in forma scritta può essere presentata al/alla Rettore/Rettrice entro 3 giorni dallo svolgimento della seduta; il/la Rettore/Rettrice dà lettura della risposta, che sarà riportata a verbale per esteso durante la seduta successiva;

d. nella stessa seduta non possono essere presentate più di due interrogazioni da parte della/o stessa/o componente il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;

e. qualora il/la Rettore/Rettrice, per la risposta, non possa mantenere i termini indicati nelle disposizioni di cui alle lettere precedenti, ne dichiara il motivo e indica la data entro la quale adempirà;

f. dopo la risposta del/della Rettore/Rettrice alle interrogazioni, i/le componenti il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione che abbiano presentato interrogazioni possono intervenire per dichiarare se si ritengono o meno soddisfatti.

2. Ciascun/Ciascuna componente può presentare delle mozioni volte a promuovere una deliberazione del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione su un determinato argomento:

a. la mozione sottoscritta è presentata al/alla Rettore/Rettrice e riporta con precisione il testo che si vuole sottoporre al voto del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione;

b. il/la Rettore/Rettrice illustra la mozione e ne stabilisce che la discussione e la votazione avvengano nella prima seduta successiva del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione;

c. la votazione di una mozione può essere effettuata per parti distinte;

d. ciascun/ciascuna componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ha diritto a un breve intervento per dichiarare se è favorevole o meno all'approvazione della mozione.

### **ARTICOLO 11 - Commissioni**

1. Per specifici argomenti il Senato Accademico o il Consiglio di Amministrazione può, definendo tempi di lavoro e loro composizione, nominare Commissioni temporanee con compiti istruttori o di studio. Hanno titolo ad accedere a ogni documentazione utile ai fini dello svolgimento dei propri compiti.

2. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Senato Accademico può proporre al Consiglio di Amministrazione l'istituzione di commissioni congiunte e viceversa.

### **ARTICOLO 12 - Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nell' Albo on-line del relativo provvedimento di emanazione e nello stesso momento si intendono abrogati i seguenti regolamenti:

1) Regolamento di funzionamento del Senato Accademico;

2) Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione.